Titolo

Sanzioni disciplinari – afflittività delle sanzioni – gravità dei fatti – rilevanza – commisurazione dell'entità della sanzione alla gravità dell'illecito - necessità

Descrizione

L'entità della sanzione va commisurata alla gravità dell'illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (CFA, Sez. I, n. 111/2023–2024; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA, SS.UU., n.110/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 28/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 36/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024). Sussiste dunque una stretta correlazione tra gravità dell'illecito ed entità della sanzione, in grado di soddisfare – secondo un bilanciamento che non può che essere effettuato in concreto – il criterio di proporzionalità. Solo se tale criterio viene osservato, si può affermare che la sanzione conservi un'efficacia deterrente e non restituisca un'immagine sbiadita della fattispecie sanzionatoria astrattamente prevista dal CGS. In quest'ultimo caso, infatti, proporzionalità e deterrenza della sanzione verrebbero immancabilmente a venire meno.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0009/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0009 CFA del 23 luglio 2024 (Procura Federale/sig. Oberdan Scotti)